



LE RELAZIONI DI POTERE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Dalla potenza del tiranno al potere sociale

La Chiesa e l'esercizio del potere: una tensione permanente.

A cura del Dott. Mario Chiaro

Re Lear: Che vuoi?

Kent: Servire.

Re Lear: E chi vuoi servire?

Kent: Voi.

Re Lear: Mi conosci amico?

Kent: No, signore, ma avete qualcosa nell'aspetto per cui volentieri vi chiamerei padrone?

Re Lear: Che cos'è?

Kent: L'autorità.

In questi appunti a margine di *alcuni articoli chiave* del **Codice di Diritto Canonico** (*Codex Iuris Canonici*, in sigla **CIC**, promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25/1/1983 in sostituzione di quello del 1917 detto pio-benedettino), ci facciamo guidare da una forte intuizione di **Hanna Arendt** (cf. *Sulla violenza*, cap. II, testo che fa da supporto didattico al corso seminariale intitolato "Le relazioni di potere nella società contemporanea – Dalla potenza del tiranno al potere sociale").

L'autorità, che si riferisce al più inafferrabile di questi fenomeni e che quindi, in quanto termine, è quello più frequentemente usato a sproposito, può risiedere nelle persone - c'è una cosa come l'autorità personale, per esempio nel rapporto fra genitore e figlio, fra insegnante e allievo - oppure può risiedere in cariche, come, per esempio, nel Senato romano (auctoritas in senatu) oppure nelle funzioni gerarchiche della Chiesa (un prete può impartire un'assoluzione valida anche se è ubriaco).

La sua caratteristica specifica è il riconoscimento indiscusso da parte di coloro cui si chiede di obbedire; non ci vuole né coercizione né persuasione. (Un padre può perdere la sua autorità sia picchiando il figlio che cominciando a discutere con lui, cioè sia comportandosi come un tiranno che trattandolo come un uguale.)

Per poter conservare l'autorità ci vuole rispetto per la persona o per la carica. Il peggior nemico dell'autorità, quindi, è il disprezzo, e il modo più sicuro per scuoterne le basi è il riso (vedi nota).

(Nota) Wolin e Schaar hanno perfettamente ragione: « Le norme non vengono più rispettate perché le autorità universitarie, sia amministrative che accademiche, hanno perso il rispetto di molti studenti». E concludono: «Quando l'autorità esce, entra il potere». Anche questo è vero, ma, credo, non proprio nel senso inteso da loro. A entrare per primo a Berkeley è stato il potere studentesco, ovviamente il più forte in tutte le università semplicemente a causa della superiorità numerica degli studenti. È stato allo scopo di spezzare questo potere che le autorità hanno fatto ricorso alla violenza, ed è proprio perché l'università è essenzialmente un'istituzione basata sull'autorità, e che quindi ha bisogno di rispetto, che si trova in difficoltà a trattare col potere in termini non violenti. L'università oggi chiama la polizia per farsi proteggere esattamente come faceva la Chiesa prima che la separazione fra Stato e Chiesa la costringesse a fare affidamento soltanto sulla sua autorità. Forse è qualcosa di molto più importante di una pura coincidenza il fatto che la crisi più grave della Chiesa in quanto istituzione sia coincisa con la crisi più grave nella storia dell'università, l'unica istituzione secolare ancora basata sull'autorità. Entrambe possono essere attribuite alla «progressiva esplosione dell'atomo 'obbedienza', la cui stabilità

era ritenuta eterna», come ha fatto notare Heinrich Böll a proposito della crisi delle Chiese.

Alla sorgente del popolo di Dio

I FEDELI (Cann. 204 – 207)

Can. 204 - §1. *I fedeli* sono coloro che, essendo stati *incorporati a Cristo* mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. §2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

Can. 207 - §1. Per *istituzione divina* vi sono nella Chiesa tra i fedeli *i ministri sacri*, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche *laici*. §2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono *consacrati in modo speciale a Dio* e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità.

La sorgente del popolo di Dio è nell'acqua battesimale in cui si è sacramentalmente immersi nella morte e risurrezione di Cristo (can. 204). Cristo è dunque la suprema *auctoritas* nella Chiesa. Per avvertire tutto il peso di questa affermazione può essere utile ripercorrere la storia di questo termine “*auctoritas*” in relazione all'altro termine “*potestas*”, che pure troviamo nel *CIC*.

La mentalità aristocratica associata alla tradizione romana offriva come criterio sociale che ogni decisione in quest'ordine fosse sottomessa a un'*auctoritas*, cioè una persona pubblicamente riconosciuta per la sua *dignitas*. In questo modo, la *libertas* risultava non tanto il diritto ad agire nella vita pubblica per propria iniziativa, quanto quello di scegliere un *auctor*, la cui *auctoritas* è liberamente accettata. Così si concentra nel *Senato* l'*auctoritas* del popolo romano. Proprio nell'analisi costituzionale del Senato repubblicano si fa esplicita la distinzione tra *auctoritas* e *potestas*. La *potestas* è il titolo che compete a ogni magistratura (insieme di facoltà pubbliche inerenti a un *officium*, mandato conferito per il bene della *res publica*). Tecnicamente il Senato non ha *potestas* (manca di funzioni che compie a titolo di *imperium*) ma ha *auctoritas*.

Occorre sottolineare due elementi fondamentali dell'*auctoritas*:

a) è *proprietà dell'auctor* (*auctoritas patrum*, autorità che ci dà l'essere; *auctoritas princeps*, autorità che invoca il principio): la connessione tra *auctoritas* e *princeps* designa insomma, dentro al Senato repubblicano, colui che è primo di Roma, *primus inter pares*, primo in *auctoritas*. Esattamente in questa visione l'imperatore Augusto fonderà la sua preminenza sul primato della sua *auctoritas* e non sul complesso dei suoi poteri;

b) è connessa al **pubblico riconoscimento**: l'*auctoritas* è un valore tutto interno alla comunità. Di fronte a un senso eminentemente pubblico della vita, l'*auctoritas* esprime preminenza nella vita comunitaria: non serie matematica di adesioni singole ne neppure forma di consenso alla conformità dell'individuo come individuo, ma manifestazione della comunità come tale.

Mentre dunque la *potestas* definisce l'ambito di poteri deferiti all'istituzione, l'*auctoritas* sgorga da un *pathos* personale nel quale si fa sentire in modo permanente il fatto stesso del gruppo politico come forma storica di convivenza. *L'autorità è insomma fondamento del potere* (sua legittimazione fontale e non solo sua giustificazione ideologica!),

Il cristianesimo opera come un crogiuolo di tutti questi significati e li rielabora sulla base di una nuova visione teologica che opera il riordino cristiano del mondo. La rivelazione cristiana riguarda infatti il nuovo statuto di relazioni tra Dio e l'uomo, che comporta la redenzione con Cristo: con l'*ordine messianico* si apre per l'uomo un nuovo orizzonte che ha come fine la salvezza in Dio. Con ciò si afferma il riscatto e l'elevazione dell'uomo, in quanto persona, in cima all'ordine della natura e della forme di convivenza (strutture politico-sociali nelle quali svolge la propria vita). Dopo Cristo è impossibile racchiudere all'interno della comunità politica il destino della persona, in quanto essa è votata a una pienezza “più in là” del mondo. Su questa base si erige un'*idea dell'essere in comune*, che non è politicamente costretta dentro il cerchio storico, ma si espande fino ad abbracciare *l'intera umanità*

nell'amore in Cristo dell'uomo per l'uomo. Questa comunità è il corpo "mistico" unito in Cristo, *ecclesia*, e sua pienezza e destino trascendente è *il regno di Dio*.

Con quest'affermazione trascendentale dell'uomo e della comunità in Dio, si produce una visione in cui c'è subordinazione dell'ordine politico (contenuti e strutture) allo statuto dell'uomo fondato sulla redenzione. L'ordine della società politica, la sua sorgente, la sua *auctoritas*, non trae la sua causa da se stessa: il suo principio si trova in Dio, origine di ogni cosa. Così il mondo (cf la dottrina di Paolo) diventa la società pagano-gentile, in cui essere i *christifideles* sono presenti per portare a maturazione la coscienza di vivere esattamente nel tempo messianico, dove il potere è diaconia di Dio e non servizio diabolico (lettura anti-idolatrice: cf. la divinizzazione degli imperatori).

In questo contesto i battezzati formano una *communitas*, una *ecclesia*: il sentimento di Dio, generativo del *sensus fidei* e fondativo del *sensus ecclesiae*, è sentimento di appartenenza a un popolo di fedeli; sentimento fatto di nuova comunione di pensiero e azione, di coscienza di autonomia e responsabile libertà quali figli di Dio, di spirito di incarnazione di un popolo che abita laicamente il mondo.

La "cristiana" obbedienza

OBBLIGHI E DIRITTI DI TUTTI I FEDELI (Cann. 208 – 223)

Can. 208 - *Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.*

Can. 212 - §1. *I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti a osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.* §2. *I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri.* §3. *In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona.*

Can. 218 - *Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa.*

Can. 223 - §1. *Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri.* §2. *Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.*

OBBLIGHI E DIRITTI DEI FEDELI LAICI (Cann. 224 – 231)

Can. 225 - §1. *I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.* §2. *Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.*

Can. 227 - *È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete a ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa.*

OBBLIGHI E DIRITTI DEI CHIERICI

Can. 273 - *I chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario.*

Can. 274 - §1. *Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o*

la potestà di governo ecclesiastico.

Can. 275 - ... §2. I chierici riconoscano e promuovano la missione che i **laici**, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo.

L'**auctoritas** di Cristo (cf. can. 208: *in forza dell'incorporazione a Cristo*) fonda l'eguaglianza nella dignità e nell'azione cooperativa all'edificazione del Corpo che è la Chiesa per il Regno. In questa linea, positivamente, Francesco d'Assisi dirà ai suoi di obbedire ai preti: *"i frati obbediscano ai loro ministri in tutte quelle cose che hanno promesso a Dio di osservare e che non sono contrarie alla coscienza e alla regola"* (Regola bollata 10).

A partire da questa citazione **Enzo Bianchi** (articolo *Autorità nella Chiesa*) ci ricorda che vi è «un'obbedienza fondamentale che ogni uomo è chiamato a fare alla propria storia, alle proprie origini, al proprio corpo, alla propria famiglia, insomma a una serie di situazioni e persone, tempi e luoghi, eventi e condizioni che l'hanno preceduto, fondato, e su cui egli non ha avuto alcuna presa o possibilità di scelta e di decisione... *Un credente legge questa obbedienza come "creaturale" e vi riconosce quell'accettazione dei limiti che è costitutiva della creatura di fronte al Creatore e che consente all'uomo di diventare uomo fuggendo la tentazione della totalità, cioè di ergersi a Dio.* Il senso del racconto della Genesi sulla proibizione di mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male è esattamente questo: *l'essere umano è tale nella misura in cui non ambisce il tutto. Il limite, il finito è l'ambito della sua relazione con Dio.* Allora si capisce come l'obbedienza cristiana sia "una" in quanto si radica all'interno di quest'unica alleanza con Dio, nella relazione di ascolto del credente nei confronti del suo Dio a dare il tono all'obbedienza».

Alla luce di questa *obbedienza al fondamento*, si possono comprendere e vivere le altre obbedienze alle istanze mediatrici della volontà di Dio. Nella Chiesa **le diverse articolazioni dell'autorità sono di ordine "sacramentale"**: rimandano all'unico fondamento che sta in Dio e nel popolo a lui legato dall'alleanza. Vi è per esempio un'autorità... a) **istituzionale**, i vescovi; b) **nell'ordine della competenza**, i teologi; c) **nello spazio del carisma**, i profeti. Ecco alcune tipologie di autorità che vanno armonizzate nell'unico corpo ecclesiale: il dato che nella chiesa non vi è istituzione autentica senza la presenza dello Spirito, fa sì che esista *una costante tensione di innovazione e riforma*.

Forse aiuta a comprendere meglio questa tensione uno sguardo sulla vita monastica e religiosa. Qui si vedono bene quali varietà di forme può prendere l'autorità: essa è **di tipo "monarchico"** (attenzione alla formulazione del comando, cf. monachesimo benedettino); **autorità della comunità attraverso il "capitolo"** (focus sull'assemblea dei fratelli, cf. la vita cenobitica di ispirazione basiliana e domenicana); **autorità funzionale a un progetto apostolico** (centratura sulla sottomissione del proprio giudizio a quello del superiore, cf. tradizione gesuitica). In ogni caso si tiene conto della vitalità impressa alla *dinamica circolare tra regola, autorità e comunità*: cioè tra "patto" di vita comune, autorità che lo attualizza nell'ascolto della comunità e quest'ultima che progetta e rinnova la vita secondo il Vangelo.

Su ogni forma e tipologia di obbedienza cristiana deve regnare il Vangelo e tutto deve essere sottoposto al criterio decisivo del Vangelo: se dunque ciò che viene comandato è contrario a questa unica *norma normans*, se le mediazioni della volontà di Dio (autorità ecclesiastiche, dottrine teologiche, regole monastiche, riti culturali, ecc.) si sostituiscono a Dio e pretendono obbedienza per se stesse, allora al cristiano si apre la strada che *da un "dissenso leale" può giungere fino all'obiezione di coscienza*.

La costituzione gerarchica

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA (Cann. 330-572)

Articolo 1 - Il Romano Pontefice (331-335)

Can. 331 - **Il Vescovo della Chiesa di Roma**, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, **è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale**; egli perciò, in forza del suo ufficio, **ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente**.

Can. 333 - §1. **Il Romano Pontefice**, in forza del suo ufficio, **ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari** e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente *rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura*... §3. Non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice.

Can. 334 - *Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi...*

I termini *polis, civitas e regnum* (adottati sin dall'inizio nel cristianesimo per designare anche l'ordine spirituale e il regno di Dio) utilizzati in correlazione finirono per porre in risalto l'intimo connubio tra la *civitas Dei* e la *civitas terrena*. Una **dualità** – costruita sul già citato schema concettuale politico romano determinato da *auctoritas* e da *potestas* – riempita di nuova sostanza.

Tale elaborazione può essere fatta risalire alla famosa **dottrina di papa Gelasio**, che viene sviluppata nelle sue epistole e commentari alla fine del V secolo. Per Gelasio, *l'auctoritas universale di Cristo* non è né estensione spirituale dell'*imperium* né espansione politica del *sacerdotium: enim membra ipsius, id est, veri regis atque pontificis*. Com'è possibile allora che dal primato di Cristo per definizione unitario si può passare alla struttura dualistica dell'ordine del mondo? Gelasio spiega come sia stato Cristo stesso, conoscendo la debolezza umana e preoccupandosi del bene del suo gregge, a separare i due officia potestates.

La costruzione del dualismo la troviamo nell'*Epistola XII: Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum et regalis potestas*. La distinzione *auctoritas-potestas* si associa da questo momento metodicamente con la distinzione *sacerdotium-imperium*. Gelasio riprende il concetto dell'*auctoritas* e la fa giocare nella nuova concezione sacra dell'ordine, nella quale è sacra solamente la posizione del pontefice (quindi a lui solo fa capo *l'auctoritas*). Ricordiamo che la dottrina di Gelasio si scagliava contro gli eccessi del cesaro-papismo del basso Impero che, fedele alla tradizione romana, voleva fare del cristianesimo la religione ufficiale (Costantino ha usato il titolo di *pontifex maximus*!).

«Due sono, Augusto Imperatore, quelle che reggono principalmente questo mondo:
la sacra autorità dei vescovi e la potestà regale.

Delle quali tanto più grave è la responsabilità dei sacerdoti in quanto devono rendere conto a Dio di tutti gli uomini, re compresi»

Giustiniano, il *sacratissimus imperator*, formulerà nella *Novella VI* una dottrina sulla dualità del *sacerdotium-imperium* che differisce sensibilmente da quella di Gelasio: mentre questi si attiene all'idea di *una chiesa universale* (la Chiesa è guida e direzione spirituale del mondo), Giustiniano crede in **una chiesa di Stato**.

Tale scissione si è sempre più approfondita a seguito di circostanze e avvenimenti storici che la favorirono, dando così forza a un nuovo ideale dell'Impero, la *renovatio Imperii*. La storia politica-universale del Medio Evo e quella della dogmatica dei concetti politici fondamentali diviene **un processo di rivalità tra pontificato e impero** per *l'auctoritas* suprema. In estrema sintesi, si può affermare che il risultato del doppio processo di liquidazione reciproca delle due pretese di egemonia spirituale, fu la distruzione dello schema unitario dell'universo politico e la porta aperta alla costituzione degli stati nazionali sovrani.

Codesto risultato nell'ordine istituzionale è accompagnato da **un processo di dispersione** della nozione spirituale di *auctoritas* e dal rafforzamento della *potestas regia*. *Potestas* e *auctoritas* confluiscono così nel **concetto di sovranità**, chiave del mondo politico moderno.

Insieme al capo e mai senza il capo

Can. 336 - **Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice** e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, **insieme con il suo capo e mai senza il suo capo**, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.

Can. 337 - §1. **Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico**. §2. Esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si

realizzi un vero atto collegiale. §3. **Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale...**

Can. 342 - **Il sinodo dei Vescovi** è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per *favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi*, e per prestare aiuto con il loro *consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.*

Can. 344 - **Il sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice...**

Can. 747 - §1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò **il deposito della fede** affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha **il dovere e il diritto nativo**, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, *di predicare il Vangelo a tutte le genti...*

Can. 749 - §1. Il **Sommo Pontefice**, in forza del suo ufficio, **gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.**

§2. Anche il **Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi**, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.

§3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente.

Can. 750 - **Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa**, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, **sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale**, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

Can. 751 - Vien detta **eresia**, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; **apostasia**, il ripudio totale della fede cristiana; **scisma**, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

Can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma **un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina**, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando **il magistero autentico**, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.

Can. 753 - **I Vescovi**, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; **a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo.**

Per focalizzare il complesso di questi canoni che attengono all'esercizio della potestas in chiave di **authoritas** richiamiamo semplicemente alcune acquisizioni del recente convegno su "L'autorità nella Chiesa e la libertà del cristiano" (11 novembre 2010, c/o Università cattolica di Milano), svoltosi sotto il patrocinio del Pontificio consiglio della cultura e promosso dalla Federazione universitaria cattolica italiana (FUCI) insieme al Movimento ecclesiale di impegno culturale (MEIC) dell'Università cattolica.

Un punto sembra aver trovato un consenso generale: si tratta della necessità, fin dai livelli più bassi della vita della Chiesa, di pensare e realizzare **un esercizio sinodale dell'autorità: autorità non può che far rima con sinodalità.**

In questa visione, la polarità **autorità/libertà** non è sovrapponibile al **binomio magistero/sensus omnium fidelium**. Il *sensus fidei* è infatti la voce della Chiesa: non è dunque la voce della libertà contro quella dell'autorità, ma è esso stesso autorità (come, d'altronde, anche il magistero deve essere esercitato in spirito di libertà). Se dunque è la Chiesa intera, l'insieme di tutti i battezzati, che gode del carattere dell'infallibilità – come si afferma in *Lumen gentium* al n. 12 – è chiaro che un'organizzazione di tipo sinodale può garantire maggiormente un ascolto di quel senso (infallibile) della fede che appartiene alla totalità dei fedeli (dal papa fino all'ultimo dei battezzati).

A tal proposito, è significativo che la consapevolezza del primato della fede della Chiesa intera non si sia persa neanche nei momenti storici nei quali era urgente affermare la priorità di un insegnamento magisteriale slegato dal “sacerdozio comune”. Anche in piena disputa con la Riforma protestante, un teologo impegnato nella ricerca dei criteri per riconoscere una vera teologia cattolica come **Melchior Cano** indicava tre luoghi di autorità: la parola dei Concili, l'Ecclesia romana (il papa) e l'Ecclesia catholica (la fede professata dalla totalità dei fedeli). Si potrebbe anche dire che il *sensus omnium fidelium* non si è mai dimenticato di se stesso.

L'attenzione odierna dovrebbe essere quella di porre a fondamento della vita ecclesiale **un atto originario di ascolto della fede della Chiesa** (intesa come totalità dei fedeli): una prassi sinodale autentica aiuterebbe in questo modo nella *questione del ruolo del laicato*, questione che poggia ormai su una “splendida teoria” (frutto del rinnovamento conciliare) e una “prassi incoerente” che finisce per annullare la soggettualità del popolo di Dio, riducendo il laicato in condizioni di sostanziale sudditanza. Questa prospettiva ci sembra tanto più utile quanto più c'è necessità di mantenere **un legame vitale tra esercizio dell'autorità nella Chiesa e generatività nella fede** (per superare ogni comprensione solo formale del ministero di guida della comunità, a tutti i livelli). Infatti un serio problema di generazione e trasmissione riguarda non solo la vitalità della Chiesa, ma rappresenta un problema antropologico epocale.

Sacerdozio comune e sacerdozio ordinato

LE CHIESE PARTICOLARI E L'AUTORITÀ IN ESSE COSTITUITA

Can. 368 - **Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi...**

Can. 369 - **La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.**

Can. 374 - §1. **Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie...**

Can. 381 - §1. **Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica.** §2. **Difenda con fermezza, usando i metodi più adatti, l'integrità e l'unità della fede che si deve professare, riconoscendo tuttavia la giusta libertà nell'ulteriore approfondimento delle verità.**

Can. 391 - §1. **Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto...**

Can. 447 - **La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio...**

Can. 460 - **Il sinodo diocesano è l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti...**

Can. 469 - **La curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria...**

Can. 495 - §1. **In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo**

più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata...

Can. 511 - In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca **il consiglio pastorale**, al quale spetta, **sotto l'autorità del Vescovo**, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi.

Can. 512 - §1. Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia **soprattutto laici**; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano...

Can. 515 - §1. La **parrocchia** è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, **sotto l'autorità del Vescovo** diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore.

Can. 519 - Il **parroco** è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando **la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano**, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

Can. 536 - §1. **Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale**, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. §2. **Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano**

Per illuminare la valenza autoritativa dei canoni sopra richiamati (e in particolare al ruolo del Vescovo e del parroco), occorre riferirsi alla descrizione della **Chiesa come popolo di Dio**: essa emerge nel Vaticano II e costituisce una novità tale che si impone un radicale ripensamento delle relazioni, delle strutture, degli stili ecclesiali.

L'affermazione della radicale uguaglianza di tutti i membri della Chiesa ha introdotto infatti un importante elemento di discontinuità con almeno mille anni di storia, durante i quali la Chiesa si era pensata solo sul versante, che rimane, del **rapporto asimmetrico tra gerarchia e fedeli**. Diretta conseguenza della "riscoperta" della categoria del popolo di Dio è l'importanza data all'esercizio del **sacerdozio comune**, che obbliga a ripensare il sacerdozio ministeriale non più in termini di potere o di dignità, ma di servizio al popolo di Dio.

Senza sminuire l'*agere in persona Christi* proprio del ministro ordinato, anzi mostrandone la funzione irrinunciabile, va sottolineata la parte attiva che la Chiesa come totalità dei battezzati è chiamata a svolgere. Non c'è nessuna rivendicazione alternativa, ma la descrizione di una Chiesa matura che deve essere in grado di «rendere ragione della speranza della vita eterna» (1Pt 3,15).

I cerchi concentrici con cui *Lumen gentium* (nn. 14-16) disegna il rapporto della Chiesa con i suoi membri, con i non-cattolici e i non-cristiani, costituiscono non solo l'affermazione del principio, ma anche la ricerca delle vie per rendere visibile e reale il fatto che «tutti gli uomini sono chiamati a formare il nuovo popolo di Dio».

La comune destinazione al Regno, senza nulla togliere alla missione della Chiesa, anzi sollecitandola in termini di testimonianza coerente, apre infatti al dialogo con tutti.

Appendice - Codice di Diritto Canonico (1983)

LIBRO SECONDO - IL POPOLO DI DIO

PARTE PRIMA

I FEDELI (Cann. 204 – 207)

Can. 204 - §1. ***I fedeli*** sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. §2. ***Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.***

Can. 207 - §1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli ***i ministri sacri***, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche ***laici***. §2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono ***consacrati in modo speciale a Dio*** e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità.

OBBLIGHI E DIRITTI DI TUTTI I FEDELI (Cann. 208 – 223)

Can. 208 - ***Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.***

Can. 212 - §1. ***I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti a osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.*** §2. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri. §3. ***In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono***, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona.

Can. 218 - ***Coloro che si dedicano alle scienze sacre*** godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, ***conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa.***

Can. 223 - §1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri. §2. ***Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.***

OBBLIGHI E DIRITTI DEI FEDELI LAICI (Cann. 224 – 231)

Can. 225 - §1. I ***laici***, dal momento che, come tutti i fedeli, sono ***deputati da Dio all'apostolato*** mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro. §2. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di ***animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali*** con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.

Can. 227 - ***È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete a ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa.***

Can. 230 - §1. I laici di sesso maschile che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ***ministeri di***

lettori e di accoliti...

OBBLIGHI E DIRITTI DEI CHIERICI

Can. 273 - ***I chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario.***

Can. 274 - §1. ***Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico.***

Can. 275 - ... §2. ***I chierici riconoscano e promuovano la missione che i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo.***

PARTE SECONDA

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA (Cann. 330-572)

Articolo 1 - Il Romano Pontefice (331-335)

Can. 331 - ***Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.***

Can. 333 - §1. ***Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura...*** §3. Non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice.

Can. 334 - ***Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi...***

Articolo 2 - Il Collegio dei Vescovi (336-341)

Can. 336 - ***Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.***

Can. 337 - §1. ***Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.*** §2. Esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale. §3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale.

Can. 338 - §1. Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiedendolo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti...

Can. 339 - §1. Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con voto deliberativo.

CAPITOLO II IL SINODO DEI VESCOVI

Can. 342 - ***Il sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.***

Can. 344 - ***Il sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice, al quale spetta propriamente: 1) convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee; 2) ratificare l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti, e altresì designare e nominare gli altri membri; 3) stabilire gli argomenti delle***

questioni da trattare in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del Sinodo; 4) definire l'ordine dei lavori; 5) presiedere il sinodo personalmente o attraverso altri; 6) concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il sinodo.

LE CHIESE PARTICOLARI E L'AUTORITÀ IN ESSE COSTITUITA (Cann. 368 – 430)

Can. 368 - *Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi...*

Can. 369 - *La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.*

Can. 374 - §1. *Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie.*

I Vescovi diocesani

Can. 381 - §1. *Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica.* §2. *Difenda con fermezza, usando i metodi più adatti, l'integrità e l'unità della fede che si deve professare, riconoscendo tuttavia la giusta libertà nell'ulteriore approfondimento delle verità.*

Can. 391 - §1. *Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto...*

Can. 392 - §1. *Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche...*

LE CONFERENZE EPISCOPALI

Can. 447 - *La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto.*

Can. 454 - §1. *Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale per il diritto stesso **il voto deliberativo** compete ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori...*

Can. 456 - *Conclusa la riunione plenaria della Conferenza Episcopale, la relazione sugli atti della Conferenza e i suoi decreti vengano trasmessi alla **Sede Apostolica**, sia per farle conoscere gli atti, sia perché i decreti, se ci sono, possano essere riveduti dalla stessa.*

STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI (Cann. 460 – 572)

IL SINODO DIOCESANO

Can. 460 - *Il sinodo diocesano è l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti.*

Can. 466 - *Nel sinodo diocesano **l'unico legislatore è il Vescovo diocesano**, mentre gli altri membri del sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità.*

LA CURIA DIOCESANA

Can. 469 - *La curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria.*

IL CONSIGLIO PRESBITERALE

Can. 495 - §1. In ogni diocesi si costituisca **il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbitero, sia come il senato del Vescovo**; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

Can. 500 - §1. Spetta al **Vescovo diocesano** convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri. §2. Il consiglio presbiterale ha solamente **voto consultivo**; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto. §3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito a norma del §2.

IL CONSIGLIO PASTORALE

Can. 511 - In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca **il consiglio pastorale**, al quale spetta, **sotto l'autorità del Vescovo**, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi.

Can. 512 - §1. Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia **soprattutto laici**; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano...

LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI

Can. 515 - §1. La **parrocchia** è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, **sotto l'autorità del Vescovo diocesano**, a un parroco quale suo proprio pastore.

Can. 519 - Il **parroco** è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando **la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano**, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

Can. 536 - §1. **Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale**, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. §2. Il consiglio pastorale ha solamente **voto consultivo** ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

LIBRO TERZO - LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA

Can. 747 - §1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò **il deposito della fede** affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto **nativo**, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale, **indipendente da qualsiasi umana potestà**, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

Can. 749 - §1. Il **Sommo Pontefice**, in forza del suo ufficio, **gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.**

§2. Anche il **Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi**, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro,

convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi. §3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente.

Can. 750 - *Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal **magistero solenne** della Chiesa, sia dal suo **magistero ordinario e universale**, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.*

Can. 751 - Vien detta **eresia**, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; **apostasia**, il ripudio totale della fede cristiana; **scisma**, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

Can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma **un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina**, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando **il magistero autentico**, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.

Can. 753 - **I Vescovi**, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; **a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo.**